

Cartelle di pagamento – amministratore di srl fallita chiamato a rispondere di sanzioni societarie

motivo di impugnativa può considerarsi la nullità derivante dalla impropria intestazione della cartella.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, invero, il Concessionario di Riscossione ha l'obbligo di notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, ruolo che, ai sensi dell'art.12 del medesimo D.P.R. 602/73, è formato dall'ufficio competente.

Ora, ai sensi del terzo comma del succitato art.12 il ruolo va intestato al contribuente, colui cioè che è obbligato al pagamento.

Invero la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere intestata **alla società cui l'atto di contestazione pregresso alla cartella impugnata si riferiva.**

Qualora il ruolo fosse stato emesso nei confronti del ricorrente ai sensi del D.Lgs. 472/97, il cui art.11 configura ipotesi di responsabilità del legale rappresentante di società in relazione violazioni tributarie, l'amministratore della società non potrebbe in alcun modo essere considerato responsabile solidale del rapporto tributario oggetto del ruolo qui dedotto.

In tal senso è la decisione della Commissione Tributaria Centrale sezione XII n. 7613/99 la quale ha escluso la responsabilità dell'amministratore di società in presenza di violazioni tributarie non imputabili a sua condotta cosciente e volontaria, la quale, peraltro, deve essere provata (Comm. Trib. Centrale, sez. XII, n.7613/99).

Tale esclusione è stata poi confermata dall'art. 7 del D.L. 269/2003, conv. In L. 326/2003, il quale sancisce che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della stessa. La disposizione si applica alle violazioni contestate successivamente alla data del 2 ottobre 2003.